



Studio  
Avv. M. Iorio

# ***L'attuazione in Italia della Direttiva Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ( RAEE )***

## **Inquadramento generale della normativa**

***25 novembre 2010***

**Maurizio Iorio , avvocato in Milano , presidente di ANDEC- Confcommercio**



Studio  
Avv. M. Iorio

## Normativa di riferimento

I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono disciplinati dalla direttiva **2002/96/CE** , recepita in Italia con il **D.Lgs 25 luglio 2005 n. 151** e con una serie di Decreti Ministeriali ( alcuni dei quali da emanare ) , tra i quali si ricorda :

- Il DM 25 settembre 2007 n. 185 , che ha istituito il Registro nazionale dei soggetti obbligati ;
- Il DM 25 settembre 2007 , che ha istituito il Comitato di Vigilanza e Controllo
- Il DM 08/03/2010 n. 65 , che ha istituito le semplificazioni alla distribuzione per il ritiro uno contro uno
- A causa di difficoltà oggettive strutturali ( mancanza di piazzole di raccolta idonee e distribuite omogeneamente in tutto il territorio nazionale ) , la nuova normativa è entrata in vigore il 20.11.2007 ( quanto all' obbligo di marcatura e di informazioni ai consumatori ) e dal 1° gennaio 2008 quanto all' operatività ( il termine ultimo per l' iscrizione al Registro per i Produttori al momento già attivi è stato il 18/02/2008 ) .



Studio  
Avv. M. Iorio

# 1 – I soggetti obbligati : Produttori

La normativa considera “*produttore*” chiunque , *anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza* :

- fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio

***produttore in senso “classico”***

- rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori

***private label o OEM***

- importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione , anche mediante vendita a distanza



## 2 - Definizione AEE (Art. 3)

Studio

Avv. M. Iorio

- a) **'apparecchiature elettriche ed elettroniche** o **'AEE'**: *le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua .*



Studio  
Avv. M. Iorio

## 3 .1- Ambito di Applicazione

- Sono espressamente escluse dal novero dei RAEE **determinate apparecchiature** , che si è voluto per così dire privilegiare ( quelle destinate alla difesa , i grandi elettrodomestici fissi come ad esempio i banchi frigoriferi dei supermercati , i rifiuti di apparecchiature chirurgicamente impiantate ) .
- Sono inoltre esclusi gli **accessori , i componenti ed i consumabili** , a meno che facciano parte dell' apparecchio quando questo diventa un RAEE ( è il caso per esempio di una cartucci adi toner , incorporata nella stampante di cui in ipotesi ci si disfi )
- Sono esclusi i **prodotti “ non finiti “ quali i componenti** ( come ad esempio un videocitofono destinato ad essere installato da un impiantista esperto ) a meno che si tratti di apparecchi destinati ad essere collegati ad un impianto con una semplice operazione “ *plug and play* “ da parte dell' utente ( come ad es, nel caso di un masterizzatore esterno ad un pc )

## 3 .2 Ambito di Applicazione



Studio  
Avv. M. Iorio

- Sono altresì escluse **le installazioni fisse o le parti di installazioni fisse** ( come ad esempio macchine per la stampa industriale , sistemi di ventilazione , sistemi di trasporto automatico da magazzini , ecc) .
- Sono infine esclusi gli **utensili industriali fissi di grandi dimensioni** ( come ad esempio una pressa destinata a funzionare nell' ambito di una catena di montaggio ) .

## 3.3 - Ambito di Applicazione



Studio  
Avv. M. Iorio

Sussistono poi le **esclusioni implicite** : sono cioè esclusi tutti quegli apparecchi che non rientrano in nessuna delle 10 categorie generali enumerate all' allegato 1 A e conseguentemente in nessuna delle correlative sotto categorie riportate per fini indicativi nel successivo allegato 1B ( ad es. : i compressori elettrici o gli alza persiane ).

Infatti , Il decreto 151/05 si applica alle sole AEE rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del decreto stesso .

L'allegato 1 B individua, **a titolo esemplificativo**, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.



## 3 .4 - Ambito di Applicazione



Studio  
Avv. M. Iorio

Da ricordare , infine , che la direttiva RAEE è stata emanata ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE : ciò significa che i singoli Stati Membri , se lo ritengono ( e a certe condizioni ) possono includere nelle legislazioni nazionali **prodotti ulteriori rispetto a quelli originariamente compresi** .

E' il caso ad esempio degli apparecchi di *car entertainment* ( es. autoradio ) , che pur essendo esclusi in quanto ricompresi in altra normativa comunitaria relativa ai veicoli a fine vita e correlativi componenti / accessori , sono stati inclusi nella normativa RAEE dalle legislazioni di alcuni Stati membri .

# 4 – RAEE Storici e Nuovi , Domestici e Professionali e finanziamento



Studio  
Avv. M. Iorio

	<b>RAEE STORICI =</b> RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO <u>PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2010</u>	<b>RAEE NUOVI =</b> RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO <u>DOPO IL 31 DICEMBRE 2010</u>
<b>RAEE DOMESTICI =</b> RIFIUTI PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESPONSABILITA' COLLETTIVA = OBBLIGO DI ADESIONE AD UN SISTEMA COLLETTIVO</li> <li>- QUOTA RAEE DI RESPONSABILITA' = QUOTA DI MERCATO</li> <li>- NESSUNA GARANZIA ALLA P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-RESPONSABILITA' COLLETTIVA O INDIVIDUALE , A SCELTA DEL PRODUTTORE</li> <li>-GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA DI NUOVA AEE ( NEL SOLO CASO DI OPZIONE PER LA RESPONSABILITA' INDIVIDUALE )</li> </ul>
<b>RAEE PROFESSIONALI =</b> RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GESTIONE INDIVIDUALE O COLLETTIVA</li> <li>- IL PRODUTTORE E' OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE SOLO QUANDO VENDE UN AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE</li> <li>- GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA di ogni NUOVA AEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GESTIONE INDIVIDUALE O COLLETTIVA</li> <li>- IL PRODUTTORE E' OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE ANCHE SE NON VENDE UNA AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE</li> <li>-GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA NUOVA AEE</li> </ul>




Studio  
Avv. M. Iorio

# Segue RAEE storici : provenienti da nuclei domestici

I Produttori di AEE , mediante i Sistemi Collettivi, gestiscono le attività di:

- ✓ ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali
- ✓ trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei
- ✓ trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzando il recupero dei materiali
- Ciascun Produttore deve finanziare una quota dei RAEE raccolti, pari alla propria quota di mercato quindi ...
- ... ciascun Sistema Collettivo si fa carico di una quota di RAEE pari alla somma delle quote di mercato dei produttori associati
- Sulla base del sistema di quote , non occorre suddividere i RAEE né per produttore, né per Sistema Collettivo (ottimizzazione della raccolta)

## Raggruppamenti RAEE



**Le quote di trattamento RAEE per i produttori sono realizzate secondo i 5 raggruppamenti di cui sopra , fatta salva l' applicazione dei coefficienti correttivi .**

## 5 - Obiettivi di recupero (Art. 9)



Studio  
Avv. M. Iorio

2. Gli obiettivi di recupero che andavano raggiunti al 31 dicembre 2006 , con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'articolo 8 sono i seguenti
- a) per **grandi elettrodomestici e distributori automatici** ( **cat. 1 e 10** dell'allegato 1 A ) una percentuale di **recupero pari almeno all'80%** in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al **75%** in peso medio per apparecchio,
  - b) per **apparecchiature informatiche / telecomunicazione** e per l'elettronica di consumo ( **categorie 3 e 4** ) , una percentuale di **recupero pari almeno al 75%** e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio pari almeno al **65%** ;
  - c) per **i RAEE che rientrano nelle altre categorie** ( **categorie 2, 5, 6, 7 e 9** ) , una percentuale di **recupero pari almeno al 70 %** una percentuale di reimpiego e di riciclaggio pari almeno al **50%** .



Studio  
Avv. M. Iorio

## 6.1 - Finanziamento RAEE storici (art.10, comma 1)

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici **è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato**, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

## 6.2 - Finanziamento RAEE domestici storici (art.10, comma 1)



Studio  
Avv. M. Iorio

2. Fino al 13 febbraio 2011 e , per i il freddo-clima-grandi elettrodomestici fino al 13 febbraio 2013, **il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente**, al momento della vendita di nuovi prodotti, **i costi sostenuti** per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici ( cosiddetto ECR o Eco Contributo Ambientale ) .

In tale caso **il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo**, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici.



Studio  
Avv. M. Iorio

## 6.3 - Finanziamento RAEE domestici nuovi (art.11 )

A seguito di un emendamento contenuto nella legge comunitaria 2009 ( L. 4.06.2010 n. 96 ) , viene parzialmente azzerata la distinzione tra RAEE domestici “ Storici “ e RAEE domestici “ Nuovi “ contenuta originariamente nella legge : infatti ai Produttori , a far data dal 1 gennaio 2010 , è data la facoltà di continuare e a farsi carico del finanziamento della gestione dei RAEE di loro competenza tramite l’ adesione ad un sistema collettivo ( evitando tra l’ altro di dover conferire una garanzia finanziaria a fronte delle nuove apparecchiature immesse sul mercato ) , oppure di operare “ ... *individualmente , mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull’ intero territorio nazionale ...* “ e costituendo “ ... *nel momento in cui un’ apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato , adeguata garanzia finanziaria ...* “ .



Studio  
Avv. M. Iorio

# RAEE “ storici “ : 2 possibili modelli di finanziamento

## RAEE da nuclei domestici

### Eco Contributo RAEE

- Valore economico versato dal consumatore e associato al singolo “**pezzo**” venduto nell’anno in corso
- Fatturato dal Produttore al Distributore, e da ReMedia al Produttore
- Trasparente (Prezzo + ECR)

### Internalizzazione

- Costo effettivo sostenuto dal consorzio per la gestione dei RAEE, addebitata al Produttore proporzionalmente alla propria quota di mercato / responsabilità RAEE



Studio  
Avv. M. Iorio

# Come funziona l'internalizzazione ( unico sistema possibile dopo il 13.2.2011 o 13.2.2013 )

**Produttore si iscrive al Registro**



Dichiarazione kg venduti nel 2009

**Comitato Controllo determina Quota RAEE**  
( attualmente l' attività è svolta volontariamente  
dal Centro di Coordinamento RAEE )



Quota Produttore per  
Raggruppamento

- R1: Freddo
- R2: Grandi Bianchi
- R3. TV e Monitor
- R4: CE, PED, Altro
- R5: Lampade

**Consorzio addebita costi effettivi a Socio**




Addebito pari a quota % Socio dei  
costi totali per singolo  
raggruppamento (costo standard  
mensile + o - conguaglio a fine anno)



Studio  
Avv. M. Iorio

# Come funziona l' Eco Contributo RAEE




**Nota: non esiste una correlazione diretta tra peso dichiarato al registro ( serve per determinare la quota di responsabilità di “legge”) e logiche di finanziamento ECR (che invece fanno riferimento ai pezzi venduti nell’anno in corso ) .**



Studio  
Avv. M. Iorio

# Come si determinano i valori di ECR

**Obiettivo: Ricerca di punto di equilibrio costi/ricavi di filiera (e non singolo produttore/prodotto) su un arco temporale di 4 anni**



## 6.4. - Finanziamento RAEE professionali nuovi (art. 12 comma 1)

**Il finanziamento** delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato **dopo il 31/12/2010 è a carico del produttore** che ne assume l'onere **per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data”**.

**Questo significa:**

Il prodotto, quando giungerà a fine vita, dovrà essere raccolto e gestito dal **Produttore che lo ha immesso sul mercato.**

# Finanziamento RAEE professionali storici (art. 12 comma 2)



Studio  
Avv. M. Iorio

**Il finanziamento** delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato **prima del 31/12/2010 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni** della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi”.

**Questo significa:**

Paga chi vende, **qualunque sia il Produttore dell'apparecchiatura sostituita**, a condizione che la nuova abbia funzionalità equivalente ed un peso non superiore al doppio di quello del nuovo.

## Art.12, punti 4 e 5

Il produttore adempie all'obbligo di cui ai RAEE professionali sia storici che nuovi **individualmente** ovvero attraverso l'adesione ad **un sistema collettivo** o misto adeguato.

**Al fine di garantire il finanziamento** della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, **il produttore costituisce**, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata **garanzia finanziaria** , secondo quanto previsto dall'articolo 1 della L. n. 348/82 ( fideiussione b., cauzione o polizza ass.va ) o secondo modalità equivalenti definite con decreto ministeriale che ad oggi



Studio  
Avv. M. Iorio

## 7 - MARCATURA :

L'art. 13 impone agli importatori/produttori n. 2 oneri di marcatura e n. 3 oneri di informazione :

- **1a marcatura** ( bidone sbarrato ) : dopo l' entrata in vigore del sistema RAEE , è vietata la immissione nel mercato europeo di AEE che non siano munite dell' apposita *marcatura* indelebile ( : etichetta con bidone barrato )
- **2a marcatura** ( indicazione identificativa del produttore ) : per i “ nuovi “ RAEE immessi nel mercato europeo dopo il 31.12.2010 sussiste ( per i RAEE domestici ) la possibilità di optare per una responsabilità individuale di ciascun importatore/produttore : da qui , in tal caso , la necessità di potere identificare ciascuno di questi attraverso un' apposita marcatura da definirsi a livello europeo ( che al momento non sussiste ancora ).

## 8 - INFORMAZIONI AI CONSUMATORI :



Studio  
Avv. M. Iorio

- **1a informativa** : all' interno delle istruzioni dei prodotti immessi nel mercato nazionale ( o , se ciò non è possibile , tramite materiale informativo ad hoc da esporsi presso il punto vendita ) vanno riportate le istruzioni dettagliatamente indicate all' art. 13.1.
- **2a informativa** : vanno messe a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio , “ ...le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato ... “ .
- **Altre informazioni ( destinate al Registro ) :**  
Produttori devono comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE , al momento dell' iscrizione , e successivamente ogni anno le informazioni indicate all' art. 13.6 sugli AEE immessi nel mercato , sui RAEE trattati , sulle garanzie finanziarie ( ove previste )



Studio  
Avv. M. Iorio

## 9 - I Produttori non aventi sede legale in Italia

- (1) L' articolo 3.1 del Decreto Ministeriale che istituisce il Registro ( DM 185/07 ) prevede che ***“L' iscrizione al Registro deve essere effettuata presso la Camera di Com-mercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell' impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 Luglio 2005, n. 151. In tale caso, l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante”***.



Studio  
Avv. M. Iorio

## 9 - I Produttori non aventi sede legale in Italia

- (2) Tale norma va considerata coerente con la definizione di “ Produttore “ contenuta nel D. Lgs 151/05 (art. 3.l.m. e art. 3.l.m.3 ) ai sensi del quale è” **...< produttore> chiunque , a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata , ... importa o immette per primo , nel territorio nazionale , apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ ambito di un’ attività professionale e ne opera la commercializzazione , anche mediante vendita a distanza** “. Se ne desume che , almeno ai sensi della legge RAEE italiana , la residenza in Italia del Produttore di AEE non è un requisito indispensabile ai fini della identificazione del medesimo .

## 9. 2 - I Produttori non aventi sede legale in Italia

(3) Se il Produttore con sede all' estero che introduce AEE in Italia non nomina un rappresentante RAEE nel nostro paese e non si iscrive al Registro , non si potranno applicare nei suoi confronti misure coercitive di sorta .

In tal caso , semplicemente , si dovrà ritenere tenuto all' iscrizione il suo acquirente diretto in Italia ( diverso dal consumatore finale ) , ossia il primo anello della catena commerciale che viene subito dopo di lui .

*Studio Avv. M. Iorio  
Corso di Porta Vittoria , 17  
20122 Milano*



Tel .+39 02 36593383  
Cell+39 3351321041  
Fax +39 02 93661351

*Grazie per la Vostra  
attenzione !*

*Avv. Maurizio Iorio*



*[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)*